

Legge 1 giugno 1939, n. 1089 ¹

TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO

(G.U. 8 agosto 1939, n. 184)

TESTO COORDINATO ²

Modifiche e integrazioni ai sensi dei seguenti provvedimenti:

D.L. 5 luglio 1972, n. 288 (G.U. 6 luglio 1972, n. 174), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n. 487 (G.U. 28 agosto 1972, n. 223)

L. 1 marzo 1975, n. 44 (G.U. 13 marzo 1975, n. 71)

L. 8 ottobre 1997, n. 352 (G.U. 17 ottobre 1997, n. 243, S.O)

L. 30 marzo 1998, n. 88 (G.U. 10 aprile 1998, n. 84)

L. 12 luglio 1999, n. 237 (G.U. 26 luglio 1999, n. 173)

¹ *Legge abrogata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, con l'unica eccezione dell'art. 40 della medesima L. 1089/1939 e sue modifiche e integrazioni, poiché sostituito dalla legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 9, e pertanto rientrando nella disciplina, di seguito riportata, di cui alla medesima L. 490/1999, art. 166, comma 2:*

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".

L'art. 40 ex L. 1089/1939 è stato quindi successivamente abrogato del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (Norme abrogate), comma 1, con decorrenza - ai sensi dell'art. 183 (Disposizioni finali), comma 7, del medesimo D.lgs. 42/2004 - a partire dal giorno 1 maggio 2004 (data di entrata in vigore del Codice).

Le modifiche e integrazioni apportate al testo originario della L. 1089/1939, precedentemente alla sua abrogazione (da parte del D.lgs. 490/1999, art. 166, comma 1, e, limitatamente all'art. 40, da parte del D.lgs. 42/2004, art. 184, comma 1) sono riportate in carattere corsivo.

² *Testo coordinato. V. di seguito i provvedimenti di modifica con la specificazione dei relativi titoli.*

DL 288/1972: "(Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409)";

L. 487/1972: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409";

L. 44/1975: "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale";

L. 352/1997: "Disposizioni sui beni culturali";

L. 88/1998: "Norme sulla circolazione dei beni culturali";

L. 237/1999: "Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali".

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1	5
Art. 2	5
Art. 3	6
Art. 4	6
Art. 5	7
Art. 6	7
Art. 7	7
Art. 8	7
Art. 9	7
Art. 10	8
CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE.....	8
Art. 11	8
Art. 12.....	8
Art. 13.....	8
Art. 14	8
Art. 15.....	9
Art. 16	9
Art. 17.....	9
Art. 18	9
Art. 19.....	10
Art. 20.....	10
Art. 21	10
Art. 22.....	10
CAPO III - DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE.....	10
SEZIONE I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.....	10
Art. 23.....	10
Art. 24	11
Art. 25	11
Art. 26	11

Art. 27	11
Art. 28.....	11
Art. 29.....	12
SEZIONE II - Delle cose appartenenti a privati	12
Art. 30	12
Art. 31	12
Art. 32.....	12
Art. 33	13
Art. 34	13
CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE.....	13
SEZIONE I - Esportazione.....	13
Art. 35	13
Art. 36	14
Art. 37	14
Art. 38	15
Art. 39	15
Art. 39-bis	15
Art. 40	16
Art. 41	17
SEZIONE II - Importazione temporanea.....	17
Art. 42	17
CAPO V - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE.....	17
Art. 43	17
Art. 44.....	17
Art. 45	18
Art. 46.....	18
Art. 47	18
Art. 48	19
Art. 49.....	19
Art. 50.....	19

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO	19
Art. 51	19
Art. 52.....	20
Art. 53	20
 CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI	20
Art. 54	20
Art. 55	20
Art. 56	20
Art. 57	21
 CAPO VIII - SANZIONI	21
Art. 58	21
Art. 59	21
Art. 60	21
Art. 61	22
Art. 62	22
Art. 63	22
Art. 64	22
Art. 65.....	23
Art. 66	23
Art. 67	23
Art. 68	24
Art. 69	24
Art. 70	24
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	24
Art. 71	24
Art. 72	25
Art. 73	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 2³

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro per l'educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

³ Art. 2. *In relazione al comma 1 e all'ivi citato "Ministro per l'educazione nazionale", si precisano le variazioni successivamente intervenute:*

- *il RDL 29 maggio 1944, n. 142 (Modificazione della denominazione del Ministero dell'educazione nazionale in quella di Ministero della pubblica istruzione) ha comportato la sua sostituzione con quella per l'appunto di "Ministro della pubblica istruzione";*

- *il DL 14 dicembre 1974, n. 657 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, ha stabilito, tra le altre attribuzioni del nuovo "Ministero per i beni culturali e ambientali", che vi fossero devolute anche quelle prima "spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale";*

- *il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, comportante l'"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disposto, tra le altre funzioni del medesimo Ministero anche le attribuzioni prima "spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente" (v. Dlgs. 368/1998, art. 2, comma 1, lett. a)).*

Pertanto, la denominazione "Ministro per l'educazione nazionale" è stata successivamente da intendersi quale: "Ministro della pubblica istruzione", "Ministro per i beni culturali e per l'ambiente", e da ultimo "Ministro per i beni e le attività culturali".

Art. 3⁴

Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

⁴ Art. 3. *In relazione ai commi I e III, e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. precedente nota n. 3 all'art. 2. --- In relazione al comma III e alla dicitura "del Regno", si precisa come a seguito della mutata forma istituzionale dello stato italiano, esso abbia il significato di "della Repubblica". --- Con riguardo all'intero dispositivo dell'articolo, si fa tuttavia presente che il DPR 3/1972 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici), all'art. 9, ha espressamente stabilito che:*

"Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, numero 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto: a) [...]; / b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa; / c) - l) [...]"

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. “.

Art. 5⁵

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6⁶

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7⁷

Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8⁸

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9

I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni

⁵ Art. 5. In relazione ai commi I e II, e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2. --- In relazione specifica al comma I, si fa presente che il "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti" è stato soppresso dall'art. 11 del DL luogot. 7 settembre 1944, n. 272 (Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione). Le sue funzioni, relativamente alla materia qui espressamente considerata, e comunque a prescindere dalle successive articolazioni, dai decentramenti e dagli specifici ruoli, sono state quindi esercitate dai seguenti organi a livello centrale:

- dal "Consiglio superiore delle antichità e belle arti" (v. L 30 dicembre 1947, n. 1477 "Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione", in particolare artt. 13-17);

- dal "Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali", istituito a seguito del nuovo "Ministero per i beni culturali e ambientali" (v. DL 657/1974 convertito con modificazioni nella L 5/1975) dal DPR 3 dicembre 1975, n. 805 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali), art. 3 e segg.;

- dal "Consiglio per i beni culturali e ambientali" (v. art. 4, comma 4, ex D.lgs. 368/1998), quale organismo del nuovo "Ministero per i beni e le attività culturali" (istituito con D.lgs. 368/1998 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"). Il medesimo "Consiglio per i beni culturali e ambientali", a seguito del D.lgs. 8 gennaio, 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137), ora ha la denominazione di "Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici".

⁶ Art. 6. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁷ Art. 7. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁸ Art. 8. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2,3 e 5.

Art. 10⁹

I provvedimenti, adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE

Art. 11¹⁰

Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente.

Art. 12

Le disposizioni di cui al I e II comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente soprintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14¹¹

Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha fa-

⁹ Art. 10. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

¹⁰ Art. 11. In relazione al c. I e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

¹¹ Art. 14. In relazione al comma I e all'ivi richiamato "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. alla nota n. 5 all'art. 5.

coltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16¹²

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18¹³

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente sopra intendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

¹² Art. 16. In relazione al comma I e all'ivi richiamato "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. alla nota n. 5 all'art. 5.

¹³ Art. 18. In relazione al comma III, e agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

Art. 19

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20

Il Soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al Soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21¹⁴

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22

Con disposizione dei competenti Soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.

CAPO III - DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE

SEZIONE I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali

Art. 23

Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

¹⁴ Art. 21. In relazione al c. I e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

Art. 24¹⁵

Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il Ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25¹⁶

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26¹⁷

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27¹⁸

È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.

Art. 28

Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

¹⁵ Art. 24. In relazione al comma I, e agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

¹⁶ Art. 25. In relazione ai qui richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

¹⁷ Art. 26. In relaz. al "Ministro per l'educazione nazionale" di cui al c. I, e al "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti" di cui al c. II, v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e 5 all'art. 5..

¹⁸ Art. 27. In relazione al c. II, e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

Art. 29

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

È nullo ogni patto contrario.

SEZIONE II - Delle cose appartenenti a privati¹⁹

Art. 30²⁰

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede.

Art. 31²¹

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'eser-

¹⁹ *Sezione II del Capo III. V. anche la disposizione qui riportata ex L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), art. 33 (Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922);*

“1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.”

²⁰ *Art. 30. In relaz. al c. I, e all'ivi richiamato “Ministro per l'educazione nazionale”, v. nota n. 3 all'art. 2.*

²¹ *Art. 31. In relaz. al c. I, e all'ivi richiamato “Ministro per l'educazione nazionale”, v. nota n. 3 all'art. 2.*

cizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33²²

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34²³

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

SEZIONE I - Esportazione

Art. 35²⁴

1. *È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.*
2. *Il divieto riguarda anche:*
 - a) *audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;*
 - b) *mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;*

²² Art. 33. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

²³ Art. 34. In relazione al comma I, e agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

²⁴ Art. 35. Sostituito dall'art. 1 ex DL 288/1972, come convertito, con modificazioni, in L. 487/1972, n. 487, articolo unico, e nuovamente dalla L. 88/1998, art. 17. --- In relaz. ai cc. 1 e 3, si precisa rispettivamente che: il DPR 1409/1963 con s.m.i., contiene "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato"; il relativo art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico) è stato abrogato dalla L. 490/1999, art. 166. c. 1. --- In relaz. al c. 5 e all'ivi richiamato "Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali", v. nota n. 5 all'art. 5.

- c) *beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.*
3. *Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.*
 4. *Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.*
 5. *Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.*

Art. 36²⁵

1. *Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.*
2. *L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.*
3. *Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.*
4. *L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:*
 - a) *uno è depositato agli atti d'ufficio;*
 - b) *un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;*
 - c) *un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati.*

Art. 37²⁶

1. *L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.*

²⁵ Art. 36. Sostituito dalla L. 88/1998, art. 18. In relazione al comma 4, lett. c), e all'ivi richiamato "Ministero per i beni culturali e ambientali", v. nota n. 3 all'art. 2.

²⁶ Art. 37. Modificato con sostituzione del I c., dall'art. 6 ex DL 288/1972, conv. con modificaz. in L. 487/1972, articolo unico. Quindi sostituito per intero dalla L. 88/1998, art. 19, c. 1. --- In relaz. al c. 3, e all'ivi richiamato "Ministero per i beni culturali e ambientali", v. nota n. 3 all'art. 2. --- In relaz. al c. 5 e all'ivi richiamato "Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali", v. nota n. 5 all'art. 5. --- In relaz. al c. 7, si precisa che il DPR 1409/1963 con s.m.i., contiene "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

2. *L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.*
3. *Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.*
4. *Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.*
5. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.*
6. *Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.*
7. *In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.*

Art. 38²⁷

(...)

Art. 39²⁸

1. *Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.*

Art. 39-bis²⁹

1. *La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.*
2. *Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.*
3. *Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.*
4. *Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.*

²⁷ Art. 38. Abrogato dalla L. 88/1998, art. 24 (Abrogazioni).

²⁸ Art. 39. Sostituito, per intero, dall'art. 4 ex DL 288/1972, convertito, con modificazioni, in L. 487/1972, articolo unico, e nuovamente dalla L. 88/1998, art. 20. --- In relazione al qui richiamato "Ministro per i beni culturali e ambientali", v. nota n. 3 all'art. 2.

²⁹ Art. 39 bis. Inserito dalla L. 88/1998, art. 21.

Art. 40³⁰

1. *I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.*
2. *Può essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:*
 - a) *costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;*
 - b) *costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;*
 - c) *da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero.*
3. *Non può essere comunque autorizzata l'uscita:*
 - a) *dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;*
 - b) *dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.*
4. *L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attività culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.*
5. *Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1.*
6. *L'assenso, nei casi di cui al comma 1, è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.*
7. *L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non è richiesta per i beni di cui al comma 2.*

³⁰ Art. 40. Sostituito dalla L. 88/1998, art. 22, e nuovamente dalla L. 237/1999, art. 9. Rimasto in vigore - ai sensi del comma 2 ex art. 166 del D.lgs. 490/1999, anche dopo l'abrogazione di tutti gli altri articoli della L. 1089/1939 da parte del medesimo D.lgs. 490/1999, art. 166, c. 1 (v. a proposito nota n. 1) - è stato successivamente abrogato dal D.lgs. 42/2004, art. 184, c. 1, con decorrenza - ai sensi dell'art. 183 (Disposizioni finali), c. 7, del medesimo D.lgs. 42/2004 - a partire dal giorno 1 maggio 2004 (data di entrata in vigore del Codice). --- In relazione al comma 4, e all'ivi richiamato "Ministero per i beni e le attività culturali", v. nota n. 3 all'art. 2.

Art. 41 ³¹

(...)

SEZIONE II - Importazione temporanea

Art. 42 ³²

(...)

CAPO V - DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 43 ³³

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44

Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

³¹ Art. 41. Abrogato dalla L. 88/1998, art. 24.

³² Art. 42. Abrogato dalla L. 88/1998, art. 24.

³³ Art. 43. In relazione al comma I, all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale" nonché alla dicitura "del Regno", v. rispettivamente alle note n. 3 all'art. 2 e n. 4 all'art. 3. --- In relazione al comma III, si precisa che la L. 2359/1865 – ora abrogata per effetto del DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)", art. 58 (Abrogazione di norme), comma 1, n. 1) – aveva per oggetto "Espropriazioni per causa di utilità pubblica".

Art. 45³⁴

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46

Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 47³⁵

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle

³⁴ Art. 45. In relazione al comma I, agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", nonché alla dicitura "del Regno", v. rispettivamente note: n. 3 all'art. 2; n. 5 all'art. 5; n. 4 all'art. 3.

³⁵ Art. 47. In relaz. al comma I e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48³⁶

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Egual premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 50

Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 51³⁷

È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o

³⁶ Art. 48. In relaz. al c. IV e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

³⁷ Art. 51. In relazione al comma II e agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

di altro ente o istituto pubblico.

Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53³⁸

Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Art. 54³⁹

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55⁴⁰

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56⁴¹

Il Ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere, per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

³⁸ Art. 53. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

³⁹ Art. 54. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁴⁰ Art. 55. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁴¹ Art. 56. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

Art. 57⁴²

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 58⁴³

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59⁴⁴

Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000.

Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60⁴⁵

Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di

⁴² Art. 57. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁴³ Art. 58. Modificato dalla L. 44/1975, art. 15, con la sostituzione del I comma.

⁴⁴ Art. 59. Modificato dalla L. 44/1975, art. 16, con la sostituzione del I comma. --- In relazione al comma II e agli ivi richiamati "Ministro per l'educazione nazionale" e "Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti", v. rispettivamente alle note n. 3 all'art. 2 e n. 5 all'art. 5.

⁴⁵ Art. 60. In relaz. al I c., v. la qui riportata disposizione ex L. 586/1956 (Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche), art. 1, c.1: "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte".

manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61⁴⁶

Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62⁴⁷

I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000.

Art. 63⁴⁸

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire da L. 1.500.000 a L. 75.000.000.

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64⁴⁹

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulta esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

⁴⁶ Art. 61. In relaz. al comma II e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁴⁷ Art. 62. Sostituito, per intero, dalla L. 44/1975, art. 17.

⁴⁸ Art. 63. Modificato dalla L. 44/1975, art. 18, con la sostituzione del I comma.

⁴⁹ Art. 64. In relazione al comma I e alla dicitura "del Regno". v. nota n. 4 all'art. 3. --- In relazione al comma II e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

Art. 65

Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66⁵⁰

- 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.*
- 2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.*
- 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.*
- 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.*
- 5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.*
- 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000.*

Art. 67⁵¹

Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.

⁵⁰ Art. 66. Modificato dalla L. 44/1975, art. 19, con sostituzione di parole al I comma. Successivamente sostituito per intero, dalla L. 88/1998, art. 23.

⁵¹ Art. 67. Integrato dalla L. 352/1997, art. 13, comma 3, con inserimento di parole al comma 2.

Art. 68⁵²

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69⁵³

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 3.000.000.

Art. 70⁵⁴

Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71⁵⁵

Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

⁵² Art. 68. Modificato dalla L. 44/1975, art. 20, con la sostituzione del I comma.

⁵³ Art. 69. Sostituito, per intero, dalla L. 44/1975, art. 21.

⁵⁴ Art. 70. In relazione al qui richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2.

⁵⁵ Art. 71. In relazione al comma I e all'ivi richiamato "Ministro per l'educazione nazionale", v. nota n. 3 all'art. 2. --- In relazione al comma 2, si fa presente che:

- la L. 364/1909 era la legge che "che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e belle arti";

- la legge 778/1922 (Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico) è stata abrogata dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), art. 19.

Art. 72⁵⁶

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, R. decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73⁵⁷

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

⁵⁶ Art. 72. A precisazione dell'articolo si fa presente che:

- la L. 286/1871 è la legge "Che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile";

- la L. 1461/1883 è la legge "Che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità";

- il RD 653/1891 è il decreto "Che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 e della legge 8 luglio 1883, n. 1461";

- la L. 31/1892 è la legge "Portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichità";

- la legge 778/1922 (Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico) è stata abrogata dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), art. 19.

⁵⁷ Art. 73. A precisazione dell'articolo si fa presente che il RD 363/1913 contiene il "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti".